



Codice Deontologico Forense

4^a edizione

*Approvato dal Consiglio Nazionale Forense
nella seduta del 17 Aprile 1997*

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine di Venezia
nella seduta del 2 giugno 1997*

*Aggiornato con i nuovi testi degli articoli 4, 14, 17, 20, 30 e 47
Approvati dal C.N.F. nella seduta del 16.10.1999
Approvati dal C.O.A. Ve nella seduta del 15.11.1999*

*Aggiornato con i nuovi testi degli articoli 13,17, 29, 36, 37 e 52
Approvati dal C.N.F. nella seduta del 26.10.2002
Approvati dal C.O.A. Ve nella seduta dell'11.11.2002*

*Aggiornato con i nuovi testi degli articoli 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17bis, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 28, 29, 30, 37, 40, 43, 44, 48, 51, 55 e 57
Approvati dal C.N.F. nella seduta del 27.01.2006
Approvati dal C.O.A. Ve nella seduta del 20.02.2006*

*Aggiornato con i nuovi testi degli articoli 17, 17bis e 45
Approvati dal C.N.F. nella seduta del 18.01.2007
Con presa d'atto del C.O.A. Ve nella seduta del 12.02.2007*

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
DI VENEZIA

Cari colleghi,

l'Ordine di Venezia ha preso atto, recependole, delle modifiche introdotte al Codice Deontologico Forense dal Consiglio Nazionale Forense.

Quest'ultimo era già intervenuto, in data 27/01/2006, modificando vari articoli, al duplice – dichiarato - scopo di adeguare il codice deontologico alle ormai diverse esigenze della nostra professione, nonché di renderlo più compatibile con le normative più recenti e con i principi emergenti in sede comunitaria, oltre che di eliminare alcune incongruenze interpretative, sorte nell'applicazione giurisprudenziale.

Più di recente, in data 14/12/2006, il C.N.F. si è trovato di fronte alla necessità di porre mano, di nuovo, al Codice Deontologico Forense, a seguito dell'introduzione della legge 4 agosto 2006, n° 248 (cd. "legge Bersani") che, d'imperio, ha modificato alcune fondamentali regole, imponendone il recepimento agli organi professionali forensi ed incidendo così, palesemente, sulla loro autonomia e sulla potestà, ad essi spettante, di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti degli iscritti.

Non è questa la sede per discutere di ciò e della nuova disciplina, nel merito della stessa, ma non possiamo qui non sottolineare, per un verso, che è assolutamente mancato, in argomento, un vero confronto con l'Avvocatura e, per altro verso, che è abbastanza discutibile – comunque la si pensi – che le nuove misure possano costituire uno strumento effettivamente adeguato al perseguimento degli obiettivi indicati dal legislatore.

E ciò senza tenere conto che, come è stato affermato anche dallo stesso C.N.F., è certamente criticabile il pieno "assoggettamento di una professione di rango costituzionale (la cui funzione è quella della difesa dei diritti) ai principi di tutela della concorrenza, che regolano l'attività d'impresa".

In ogni caso si deve prendere atto della "rivoluzione copernicana" derivante dall'abrogazione del divieto di violare i minimi tariffari, del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nonché del divieto di stipulare con il cliente patti "di quota lite" e, infine, del divieto di effettuare pubblicità su titoli e specializzazioni professionali, sulle caratteristiche del servizio offerto, sui costi complessivi delle prestazioni.

È in questo contesto che si collocano, in particolare, l'eliminazione dell'art. 10, comma II° e le modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 17, 17 bis, 35 e 45.

Non si può negare che l'improvvisa immersione della professione forense nel mercato e nel regime, spesso spietato, della concorrenza rischia di aggravare i numerosi problemi connessi al dovuto rispetto della nostre regole etiche e deontologiche.

Per questo il Consiglio dell'Ordine di Venezia dovrà impegnarsi, ancora di più, in questa direzione, vigilando attentamente anche sulla qualità delle prestazioni professionali rese e, in questo senso, deve essere interpretato, soprattutto, l'obbligo recentemente introdotto dell'aggiornamento professionale permanente.

La deontologia, infine, non può non rimanere, sempre, “il punto di riferimento costante” nella difesa dell’immagine e della funzione dell’Avvocato, se è vero, come si può leggere nel preambolo del Codice Deontologico Forense, il cui testo resta invariato, che «l’Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione l’Avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’invulnerabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio».

Orbene: le norme deontologiche, qualunque sia il testo vigente in un determinato momento storico, sono sempre essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori e, per questo, anche le nuove regole dovranno essere, nella sostanza, sempre rispettate, senza che se ne possa mai tollerare, né interpretazioni di comodo né usi non corretti.

*Il Presidente
Avv. Prof. Mauro Pizzigati*

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
DI VENEZIA

Cari Colleghi,

l'Ordine di Venezia ha deliberato (in data 11/11/2002) di recepire le modifiche all'attuale Codice Deontologico Forense già introdotte (in data 26/10/2002) dal Consiglio Nazionale Forense.

Si tratta di mutamenti assai significativi ed importanti.

Anzitutto va sottolineata la volontà di una chiara riaffermazione del dovere di aggiornamento professionale (art. 13), che si deve realizzare non solo con lo studio individuale, ma anche con la partecipazione ad iniziative culturali, in campo giuridico e forense.

Inoltre vengono indicati precisi criteri di individuazione delle modalità con cui l'avvocato può legittimamente fornire informazioni sulla propria attività professionale (art. 17), anche alla luce della possibilità di utilizzazione della rete Internet.

Sono altresì rivisitati i canoni in tema di rapporti con i colleghi (art. 29), nel rispetto di alcuni principi espressi dalla Corte di Giustizia, nonché in tema di rapporti con il cliente (art. 36), stante l'esigenza di un maggior coordinamento anche con le regole fissate nella direttiva antiriciclaggio.

Notevoli sono le ulteriori precisazioni relative all'eventuale conflitto di interesse (art. 37), con la previsione di nuovi canoni complementari, in ossequio ai principi derivanti dalla disciplina delle società professionali.

Infine sono state inserite nuove ed utili disposizioni volte a disciplinare le corrette modalità di espletamento delle investigazioni difensive (art. 52), in armonia con la nuova specifica normativa.

Sono convinto che le modifiche attuate verranno da tutti i Colleghi considerate positivamente, costituendo esse uno sforzo ulteriore sulla via del miglioramento della nostra deontologia professionale.

Le norme deontologiche, infatti, sono fondamentali per la tutela dei valori che, unici, giustificano l'esercizio dell'avvocatura.

Non dimentichiamo mai che, come si può leggere nel preambolo al codice deontologico, l'avvocato è chiamato a contribuire, in modo determinante, all'attuazione della giustizia nel nostro ordinamento, garantendo in particolare, nell'esercizio della sua funzione, il diritto alla libertà, l'inviolabilità del diritto di difesa, la regolarità del giudizio e del contraddittorio, perché si possa attuare, insomma, quel "giusto processo" che l'art. 111 "novellato" della Costituzione ha sancito in termini inequivocabili e del tutto condivisibili.

Il Presidente
Avv. prof. Mauro Pizzigati

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI

Venezia

Cari Colleghi,

ho piacere di poter presentare il Codice Deontologico Forense, che il Consiglio ha deliberato di approvare con voto unanime nell'adunanza 2 giugno 1997, atto conclusivo di un attento impegno di studio del "disegno di legge" originale del Consiglio Nazionale. Per quel che riguarda il nostro Ordine, lo studio è stato apposto al complessivo lavoro di indicazioni, formato poi in sede di Unione dei Consigli degli Ordini del Triveneto (cui apparteniamo e del quale anzi conserviamo pro tempore la Presidenza).

Il nostro Consiglio è sempre stato attento ed esigente interprete di quei precetti di "comportamenti dovuti" come contenuti di quel dovere di lealtà e probità che sin qui aveva sostenuto l'intreccio dei rapporti quotidiani tra Colleghi e tra Difensori e Clienti. Spesse volte, e con crescenti frequenze negli anni, l'esercizio dell'autodichia aveva additato la progressiva inadeguatezza di quel precetto generale, a individuare gli "atti e i comportamenti non dovuti" e dunque "non consentibili".

Una società sempre più complessa e mobile, comunicazioni, circuiti di idee, crescita esponenziale dei soggetti tenuti a quei rispetti, hanno portato la stragrande maggioranza di coloro che hanno dovuto occuparsi di autodichia applicandola, a reclamare – questo è il concetto – una codificazione.

È questa. Il Congresso Nazionale che converrà a Trieste nei giorni da 10 a 14 settembre 1997 discuterà e si pronuncerà su questo Codice. Abbiamo voluto raccogliere, prefazione al corpo normativo, la relazione tenuta dal Collega Remo Danovi nel convegno tenuto a Perugia il 17 maggio 1997: Loro vi troveranno le tesi pro e contro; la storia; la ragion d'essere della nostra Legge.

Il Presidente
avv. Antonio Franchini

IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AVVOCATI ITALIANI

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le norme deontologiche. - 3. La potestà disciplinare. - 4. Le critiche alla codificazione. - 5. Il metodo. - 6. La competenza. - 7. I lavori della Commissione. - 8. Il codice deontologico forense. - 9. I punti qualificanti. - 10. La giustificazione della deontologia.

1. *Premessa.* - Per lungo tempo si è discusso in Italia sulla opportunità di codificare le regole deontologiche, e sempre si è alimentato il dibattito con opinioni discordi e tesi contrapposte, che hanno di fatto impedito ogni iniziativa. Soltanto negli ultimi tempi è prevalsa la volontà positiva di addivenire ad una codificazione ed è stata nominata una apposita Commissione, che ha redatto un progetto, approvato definitivamente dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 17 aprile 1997.

2. *Le norme deontologiche.* - Naturalmente la prima necessaria precisazione riguarda ancora una volta la natura delle norme deontologiche, che sono state considerate soprattutto espressione di principi morali, affidate alla esperienza e coscienza di ciascuno: una giustizia interna e soggettiva, dunque, difficilmente riconducibile ad un sistema positivo ed organico.

Senonché, abbiamo detto in varie occasioni che le norme deontologiche sono norme giuridiche vincolanti perché trovano il loro fondamento nell'art. 12 della legge professionale forense (che impone agli avvocati di adempiere il loro ministero con dignità e con decoro) e nell'art. 38 della stessa legge (che prescrive che gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare). Né va confuso il *contenuto* (che può essere etico, come avviene per molte delle disposizioni civili o penali), con la *natura* delle norme, che è determinata dal loro inserimento all'interno dell'ordinamento giuridico professionale.

Un'ulteriore riprova della giuridicità dell'ordinamento disciplinare è data dal fatto che la violazione delle norme deontologiche comporta *sanzioni giuridiche*, espressamente previste dall'ordinamento a conclusione di un *procedimento giurisdizionale* (nella seconda fase), con il controllo finale delle sezioni unite della Cassazione in sede di legittimità (tra l'altro per violazione di legge).

Non vi sarebbe invero questo procedimento giurisdizionale, se si fosse rimasti nell'ambito puro e semplice dell'applicazione di una norma morale.

3. *La potestà disciplinare.* - Riconosciuta la giuridicità delle norme deontologiche, riesce ancor più facile difendere la necessità della codificazione, che discende dalla oggettività e scientificità dello stesso sistema.

In effetti, come abbiamo detto, l'art. 38 della legge professionale riconosce agli organi forensi il potere di decidere sulle infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti: riconosce cioè la *potestà disciplinare*.

Ma è sufficiente l'art. 38 a legittimare il potere disciplinare nella serie innumerevole di casi che si presentano al giudizio degli organi forensi? E non appare violato in tal modo il principio di legalità (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), che impone di dettagliare le infrazioni e le sanzioni, venendosi così a disapplicare un principio fondamentale dell'ordinamento codificato nella stessa costituzione (art. 25) e riaffermato nell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo? Il problema è stato risolto variamente.

In effetti, la codificazione consente di salvaguardare il fondamentale *principio di legalità*, e quindi di superare ogni problema ad esso relativo, con l'affermazione più piena della potestà disciplinare e al contempo con il rispetto dei diritti dei soggetti passivi.

Inoltre la codificazione permette la *certezza* delle norme e la loro *conoscenza* immediata senza passare attraverso l'esperienza (unico canale attuale riconosciuto possibile). Così la conoscenza può essere trasmessa fin dall'inizio ai giovani, ad esempio, ovvero ai colleghi stranieri che pure sono obbligati per legge a rispettare le regole interne per il principio della doppia deontologia, quando esercitano in Italia (art. 4 della legge 9 febbraio 1982, n. 31), e non hanno attualmente alcun punto di riferimento al riguardo.

Ancora, la codificazione permette di creare un comune senso etico, su cui l'avvocatura possa ritrovarsi per difendere i propri valori, non solo nel rispetto dei doveri ma anche nella rivendicazione dei diritti. Non è più quindi soltanto la classe forense destinataria delle certezze che si ricollegano alla conoscenza delle norme deontologiche, ma la società stessa in cui tali regole si pongono, che può così riconoscere il ruolo preminente svolto dalla difesa.

4. *Le critiche alla codificazione.* - Se tali dunque sono le ragioni positive che inducono alla difesa della codificazione, non sono mancate e non mancano certamente le critiche.

Si è detto infatti ad esempio – ripetutamente – che una codificazione non permetterebbe di identificare tutte le possibili ipotesi di violazione delle regole deontologiche, e lascerebbe quindi spazio ad infrazioni non sanzionabili; si è anche detto che la classificazione delle norme deontologiche creerebbe un maggior contenzioso per l'avvenuta identificazione di plurime ipotesi di violazioni disciplinari e susciterebbe comunque nei terzi diritti ed aspettative che la classe forense avrebbe interesse a non riconoscere.

A tutte queste obiezioni sono state date adeguate risposte. Così, ad esempio, di fronte a chi sostiene l'impossibilità di prevedere tutte le ipotesi disciplinari (con grave danno per il sistema che lascerebbe impunte le infrazioni non previste), è possibile richiamare la storia e le identiche eccezioni sollevate all'inizio del secolo scorso contro chi si accingeva alla prima codificazione del diritto ("prevedere tutto è uno scopo di impossibile raggiungimento. Sarebbe dunque un errore pensare che possa esistere un corpo di leggi che abbia in anticipo provveduto a tutti i casi possibili: un codice è appena perfezionato che già mille questioni inattese vengono a presentarsi al

magistrato”: così J.E.M. PORTALIS, nel suo *Discours preliminaire* nel presentare i lavori della commissione incaricata della redazione del codice napoleonico). Ma le difficoltà sono state anche superate sul presupposto che i codici “si fanno” con il tempo (secondo una celebre espressione), e le lacune vengono normalmente colmate con *l’interpretazione* e *l’analogia* o con l’introduzione successiva di nuove norme. Né sarebbe intollerabile la presenza di casi impuniti (sarebbe anzi un costo sopportabile), di fronte al vantaggio di una normativa specifica e tassativa.

Ma non solo. Oltre alla possibilità di ricorrere all’interpretazione, per eliminare ogni lacuna ben potrebbe essere prevista l’introduzione di una *norma di salvaguardia finale* che sanziona *ogni altra ipotesi* di inosservanza delle regole professionali (come è stato fatto con l’attuale art. 60 del codice deontologico).

Senza contare infine – ed è decisivo – che se vale il principio per cui oggi, con la previsione soltanto di alcuni principi generali, quali la dignità, la lealtà e il decoro, è possibile sanzionare *tutte* le ipotesi di illecito disciplinare, basterebbe conservare questi principi insieme con altre più specifiche indicazioni, per avere un sistema del tutto definito, almeno come quello attuale.

Né poi è vero che la codificazione delle norme deontologiche finisce per creare *nuove* ipotesi di illecito disciplinare, poiché al contrario essa è destinata soltanto ad identificare quelle esistenti, e d’altra parte essa *riduce* (non aumenta) il ruolo del contenzioso, poiché l’individuazione di regole specifiche svolge normalmente un’efficace azione di intimidazione e prevenzione.

5. *Il metodo.* - Come rispondere dunque, in concreto, all’idea di procedere alla codificazione delle regole deontologiche sostanziali?

Quanto al metodo, non si tratta di innovare, cioè di creare regole nuove, ma di *identificare quelle esistenti* che sono ritenute tali nell’opinione comune e che gli organi forensi quotidianamente applicano (o dovrebbero applicare): è la *stessa positività dell’ordinamento che legittima tale attività di identificazione*.

Inoltre, non è sufficiente l’elencazione di principi astratti, poiché questi non consentono di individuare con precisione i comportamenti da seguire o da evitare.

Occorre pertanto pervenire all’individuazione di regole specifiche, traendole dai pareri, dai regolamenti, dalle delibere congressuali e soprattutto dalle decisioni disciplinari degli organi forensi che, in definitiva, tali regole hanno già individuato e applicato.

La *giurisprudenza disciplinare* è, in verità, *la fonte essenziale della deontologia*, perché tutti i principi hanno trovato e trovano sostanzialmente una verifica di effettività nell’ambito di tale giurisprudenza. Ed infatti, la giurisprudenza è sempre più fonte di diritto, come è stato ripetutamente affermato in questi ultimi tempi, poiché il precedente giudiziario non solo stabilisce la certezza (e cioè la legge) del caso concreto, ma costituisce anche, più in generale per tutti i casi simili e per le lacune esistenti, il vero e proprio *diritto vivente*.

Se dunque il ruolo attuale della giurisprudenza finisce per essere di tale rilevanza da potersi contrapporre allo stesso diritto codificato (e stiamo parlando del nostro sistema, e non del *common law*!), si può comprendere come la giurisprudenza disciplinare sia essenziale nell’ordinamento deontologico per la determinazione dei principi, per la distinzione delle norme deontologiche dalle altre regole di educazione o stile, per la fissazione dei limiti dei comportamenti da tenere e quindi per l’individuazione dei doveri e, per contrapposizione, dei diritti professionali: come essa sia, in definitiva, *fattore di deontologia*.

Nella giurisprudenza disciplinare, ovviamente, sono ricomprese le decisioni di tutti gli organi forensi, sia quelle in primo grado dei singoli consigli dell'ordine, sia quelle del Consiglio nazionale forense e, ad impugnativa di queste ultime, della Cassazione a sezioni unite.

È in definitiva dalla sintesi di tutti questi elementi (ma soprattutto dalla giurisprudenza disciplinare) e dalla prospettiva dell'impegno futuro dell'avvocatura, che si possono trarre utili indicazioni per la codificazione delle norme.

6. *La competenza.* - Rimane da dire a chi spetti la formulazione del codice deontologico.

Delle due possibili alternative (intervento statale ovvero intervento degli organi professionali) è da escludere la proposta politica e l'intervento del legislatore (come è avvenuto per i notai e sembra avvenire per i magistrati), non solo perché ciò sottrarrebbe autonomia agli organi professionali, quanto perché il passaggio ad un sistema codificato deve avvenire gradualmente attraverso proposte accettate e discusse dalla stessa classe forense.

Ma vi sono anche altre ragioni. Si consideri infatti che proprio la legge demanda agli organi professionali la potestà disciplinare; sicché, se l'art. 38 l.p.f. consente al Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale e di controllo dell'operato dei singoli consigli dell'ordine, di sanzionare i comportamenti violatori delle norme deontologiche, è evidente che lo stesso art. 38 l.p.f. assegna al Consiglio nazionale forense il potere-dovere di identificare le regole, la cui violazione importi appunto la conseguenza della sanzione.

Non può essere infatti applicata una sanzione se non sia individuata la specifica trasgressione ad un comportamento che avrebbe dovuto essere rispettato.

È questa la *potestà disciplinare*, cioè la potestà di sanzionare, che richiama implicitamente la potestà di precisare le regole di condotta la cui violazione importi la sanzione: entrambe costituiscono espressione del potere conferito dalla legge al Consiglio nazionale forense.

In tal senso, d'altronde, è la stessa giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite, che riconosce al Consiglio nazionale il potere di dettare norme vincolanti per gli iscritti. Così, ad esempio, ha affermato Cass. sez. un. 12 dicembre 1995, n. 12723, che "competete agli ordini professionali di emanare le regole di deontologia vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti degli iscritti: la violazione delle norme di etica professionale così stabilite, aventi valore di norme interne dell'ordinamento particolare della categoria, dà luogo ad illecito disciplinare, che può essere sanzionato al fine di ricondurre i destinatari delle norme all'osservanza dei doveri che la categoria si è imposta".

Spetta dunque certamente al Consiglio nazionale forense la potestà di indicare le norme deontologiche, così come di sottoporle a revisione, quando necessario e come accade normalmente anche in altre professioni.

7. *I lavori della Commissione.* - Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio nazionale forense in data 23 novembre 1995 ha nominato una Commissione per la redazione del codice deontologico.

La Commissione si è riunita più volte; ha preso in esame tutti i codici deontologici disponibili redatti dai singoli consigli dell'ordine, nonché la codificazione

elaborata sulla base della giurisprudenza disciplinare, come sopra abbiamo detto, e i codici redatti da associazioni e istituzioni comunitarie e internazionali.

Infine, sulla base di questi precedenti, la Commissione ha formulato un *progetto preliminare* di codice deontologico cercando di operare una sintesi tra la necessità di indicare i principi generali e al contempo di tipicizzare i comportamenti costituenti violazioni deontologiche.

Per dare attuazione a questo progetto, la Commissione ha formulato le singole *regole deontologiche* accompagnandole (ove possibile o necessario) da specifici *canoni complementari* (indicanti i comportamenti nell'ambito di ciascuna regola).

In tal modo l'astrattezza dei principi è stata temperata dalla tipicizzazione dei comportamenti (i *canoni complementari*, appunto, indicati con i numeri romani), che possono essere oggetto di discussione o modifica e quindi sottoposti a revisione o aggiornamento.

La Commissione ha anche previsto che il Codice deontologico definitivamente approvato possa essere sottoposto al Congresso nazionale forense (a Trieste, nel settembre 1997), per ottenere il più ampio consenso.

Il progetto preliminare è stato inviato a tutti i consigli dell'ordine e a tutte le associazioni professionali, sollecitando critiche, proposte e modifiche.

Sulla base delle risposte pervenute è stato redatto il *progetto definitivo*, che ha accolto parte dei suggerimenti proposti, mentre in altri casi, certamente meritevoli di definizione in prospettiva (ad esempio, la previsione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione del c.d. fondo clienti, e varie ipotesi di incompatibilità) si è preferito soprassedere, non essendovi ancora un consenso prevalente su tali punti e spettando all'ordinamento forense la soluzione di tali problemi.

Il progetto definitivo è stato infine approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 17 aprile 1997, ed è divenuto il *Codice deontologico forense*.

8. *Il codice deontologico forense*. - Il codice deontologico forense è composto di 60 articoli, ed è diviso in quattro parti (Principi generali; Rapporti con i colleghi; Rapporti con la parte assistita; Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi), con un Preambolo e una Disposizione finale.

Come abbiamo detto, le singole *norme deontologiche* si distinguono

- *regole deontologiche* (che esprimono i principi generali)
- *canoni complementari* (che sono indicati in numero romano e specificano i comportamenti più ricorrenti nell'ambito delle regole espresse).

Non dunque una mera enunciazione di valori astratti, né una casistica esasperata di specifici atti, ma una equilibrata indicazione di principi e comportamenti specifici, per la migliore precisione delle norme.

Per di più, con tale distinzione si realizza una struttura permanente, flessibile e aggiornabile secondo le necessità, tenuto conto che le future eventuali modificazioni potranno aiutare a integrare e far comprendere le regole generali, senza metterle in discussione.

Quanto alle sanzioni, la stessa Commissione si è posta il problema di specificarle per ogni singola violazione prevista. All'atto pratico si è riconosciuta l'inopportunità (e forse l'impossibilità) di indicare le specifiche sanzioni, perché ciò avrebbe finito per costituire un sistema rigido, con sanzioni imposte in modo automatico e quasi di *diritto* (mentre è nota la censura di incostituzionalità di questo tipo di sistema, dovendo le

sanzioni essere applicate secondo un principio di proporzione e di adeguatezza con riferimento al caso concreto).

Si è quindi ritenuta sufficiente una disposizione di carattere generale quale quella prevista nell'art. 2 c.d.f. ("le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione"), che consente comunque di proporzionare le sanzioni secondo le situazioni indicate.

Quanto infine alla applicazione da parte dei consigli dell'ordine, è da ritenere che, nella formulazione del capo di incolpazione, debbano essere indicate anche le norme deontologiche violate (con il richiamo, occorrendo, alla disposizione integratrice fissata dall'art. 60 c.d.f.), per consentire ogni più precisa difesa.

9. *I punti qualificanti.* - Rimangono da esaminare le singole norme deontologiche, nella prospettiva anche della loro futura applicazione. È evidente tuttavia che una riflessione di sintesi può toccare soltanto le linee essenziali, poiché il codice deontologico deve essere inteso nel suo insieme, come espressione unitaria di regole che *tutte* concorrono alla tutela della qualità e della immagine della professione.

Non vi sono quindi in senso proprio singoli punti qualificanti. E tuttavia, per dare alcune indicazioni di sintesi, può essere utile ricordare il preambolo, ove è enunciata l'essenza stessa dell'attività professionale con riferimento ai principi di libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, e per l'attuazione dell'ordinamento e per i fini della giustizia.

Nella parte poi dedicata ai principi generali sono stati ribaditi i vari doveri di probità, dignità e decoro (anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, quando si riflettano sulla reputazione dell'avvocato e compromettano l'immagine della classe forense); di lealtà e correttezza, fedeltà, diligenza, indipendenza e competenza. È stato precisato il dovere di segretezza e riservatezza, con riferimento ad una serie ricorrente di casi, e con alcune previste eccezioni, ad evitare ad esempio la commissione di reati di particolare gravità. Ancora, è stato riaffermato il dovere di verità, in particolari occasioni, escludendosi la possibilità di utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi.

Con riferimento poi ai divieti, una particolare disciplina è stata prevista in tema di pubblicità: si è espressamente consentito il diritto di dare informazioni sull'attività professionale e sulla organizzazione dell'ufficio, e si sono regolati i rapporti con la stampa, mentre è stato ribadito il divieto di accaparramento della clientela.

Anche nei rapporti con i colleghi, con i praticanti e i collaboratori e con il consiglio dell'ordine sono state date indicazioni precise; mentre nei rapporti con la parte assistita, sono stati ribaditi gli elementi essenziali della autonomia e della fiducia. Sono state date poi indicazioni specifiche nel caso di astensione dalle udienze e si sono analiticamente regolati i comportamenti più ricorrenti, prevedendosi particolari obblighi ma anche diritti dell'avvocato per la stessa chiarezza dei rapporti (ad esempio in tema di trattenimento di somme e compensazione con le spettanze dovute per le prestazioni svolte).

Infine, sono stati disciplinati i rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi, e sono state fissate analitiche regole per i rapporti con i testimoni e con gli arbitri.

Ma è il codice nel suo insieme, che deve essere accettato e compreso, quale momento equilibratore, essenziale per il miglioramento complessivo dell'attività professionale.

10. *La giustificazione della deontologia.* - È dunque un omaggio alla deontologia che viene reso: un omaggio che si giustifica per la funzione sociale e costituzionale svolta dall'avvocato, che riconosce ogni primato alla legge e tende alla realizzazione della giustizia.

In questo senso anche la deontologia può concorrere a realizzare l'integrità e l'efficacia del sistema giudiziario, assicurando nel modo più ampio e corretto la difesa delle leggi, della libertà, delle persone.

La deontologia è dunque il punto di inizio per la formazione dell'avvocato, ma anche il punto di riferimento costante nella difesa della sua immagine e della sua funzione.

Remo Danovi

Testo tratto dalla Relazione dell'avvocato Remo Danovi al Convegno di Perugia 17 maggio 1997 "*Dalla dichiarazione di Perugia*" (1977) "*alle Codificazioni Deontologiche attuali*".

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

PREAMBOLO

L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'invulnerabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2 - Potestà disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

ART. 3 - Volontarietà dell'azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4 - Attività all'estero e attività in Italia dello straniero.

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.

Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ART. 5 - Doveri di probità, dignità e decoro.

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

- I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
- II. L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.

- III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

ART. 6 - Doveri di lealtà e correttezza.

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

- I. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

ART. 7 - Doveri di fedeltà.

E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

- I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

ART. 8 - Doveri di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

ART. 9 - Doveri di segretezza e riservatezza

È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

- I. L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III. L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

ART. 10 - Doveri di indipendenza.

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

- I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

ART. 11 - Doveri di difesa.

L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

- I. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
- II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

ART. 12 - Doveri di competenza.

L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

- I. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
- II. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

ART. 13 - Doveri di aggiornamento professionale.

E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.

- I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
- II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

ART. 14 - Dovere di verità.

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

- I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.
- II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

ART. 15 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.

L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

ART. 16 - Dovere di evitare incompatibilità.

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'Ordine.

- I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
- II. Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 17 - Informazioni sull'attività professionale.

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

- I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.

- II. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ART. 17 bis – Modalità dell'informazione.

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

-) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
-) il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
-) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
-) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

-) i titoli accademici;
-) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
-) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
-) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
-) le lingue conosciute;
-) il logo dello studio;
-) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
-) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

ART. 18 - Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

- I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
- II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
- III. E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

ART. 19 - Divieto di accaparramento di clientela.

È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

- I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
- II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
- III. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- IV. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

ART. 20 - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

- I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.

ART. 21 - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

- I. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
- II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
- III. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
- IV. L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

TITOLO II

RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 22 - Rapporto di colleganza.

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

- I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
- II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
- III. L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ART. 23 - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.

Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

- I. L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
- II. L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
- III. Il difensore che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già svolta.
- IV. Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
- V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
- VI. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

ART. 24 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali

osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

- I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
- II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
- III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.
- IV. L'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

ART. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio.

L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

ART. 26 - Rapporti con i praticanti.

L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.

- I. L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
- II. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
- III. È responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

ART. 27 - Obbligo di corrispondere con il collega.

L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

- I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la

corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

- II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

ART. 28 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

- I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
- II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.
- III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

ART. 29 - Notizie riguardanti il collega.

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

- I. L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

ART. 30 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.

ART. 31 - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.

- I. L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.

- II. È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
- III. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

ART. 32 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

ART. 33 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa.

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

- I. L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

ART. 34 - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

- I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

TITOLO III

RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

ART. 35 - Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

- I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
- II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45.

ART. 36 - Autonomia del rapporto.

L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

- I. L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
- II. L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.
- III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
- IV. L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

ART. 37 - Conflitto di interessi.

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

- I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento

di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

- II. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

ART. 38 - Inadempimento al mandato.

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

- I. Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

ART. 39 - Astensione dalle udienze.

L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

- I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
- II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

ART. 40 - Obbligo di informazione.

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

- I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
- II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
- III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

ART. 41 - Gestione di denaro altrui.

L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.

- I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
- II. In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

ART. 42 - Restituzione di documenti.

L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

- I. L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

ART. 43 - Richiesta di pagamento.

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

- I. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
- II. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.
- III. L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
- IV. L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

ART. 44 - Compensazione.

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in

sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

- I. In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

ART. 45 - Accordi sulla definizione del compenso.

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta.

ART. 46 - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.

L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

ART. 47 - Rinuncia al mandato.

L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

- I. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
- II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
- III. In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

TITOLO IV

RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI

ART. 48 - Minaccia di azioni alla controparte.

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

- I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
- II. L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.

ART. 49 - Pluralità di azioni nei confronti della controparte.

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

ART. 50 - Richiesta di compenso professionale alla controparte.

È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

- I. In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.

ART. 51 - Assunzione di incarichi contro ex-clienti.

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.

- I. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.

ART. 52 - Rapporti con i testimoni.

L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

- I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
 2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
 3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
 4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretezza degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
 5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.
 6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
 7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
 8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito.
 9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
 10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.

11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

ART. 53 - Rapporti con i magistrati.

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.

- I. Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
- II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
- III. L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.

ART. 54 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

ART. 55 - Arbitrato.

L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

- I. L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
- II. L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
- III. L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
- IV. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
 - ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
 - non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
 - non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

ART. 56 - Rapporti con i terzi.

L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

- I. Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

ART. 57 - Elezioni forensi.

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

- I. E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

- II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 58 - La testimonianza dell'avvocato.

Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.

- I. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
- II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

ART. 59 - Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

- I. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 60 - Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

INDICE DEL CODICE

Titolo I - Principi generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Potestà disciplinare
- Art. 3 - Volontarietà dell'azione
- Art. 4 - Attività all'estero e attività in Italia dello straniero
- Art. 5 - Doveri di probità, dignità e decoro
- Art. 6 - Doveri di lealtà e correttezza
- Art. 7 - Doveri e fedeltà
- Art. 8 - Doveri di diligenza
- Art. 9 - Doveri di segretezza e riservatezza
- Art. 10 - Doveri di indipendenza
- Art. 11 - Doveri di difesa
- Art. 12 - Doveri di competenza
- Art. 13 - Doveri di aggiornamento professionale
- Art. 14 - Doveri di verità
- Art. 15 - Doveri di adempimento previdenziale e fiscale
- Art. 16 - Doveri di evitare incompatibilità
- Art. 17 - Informazioni sulla attività professionale
- Art. 17*bis* - Modalità dell'informazione
- Art. 18 - Rapporti con la stampa
- Art. 19 - Divieto di accaparramento di clientela
- Art. 20 - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
- Art. 21 - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

Titolo II - Rapporti con i colleghi

- Art. 22 - Rapporto di colleganza
- Art. 23 - Rapporto di colleganza e doveri di difesa nel processo
- Art. 24 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
- Art. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio
- Art. 26 - Rapporti con i praticanti
- Art. 27 - Obbligo di corrispondere con il collega
- Art. 28 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
- Art. 29 - Notizie riguardanti il collega
- Art. 30 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
- Art. 31 - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa
- Art. 32 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
- Art. 33 - Sostituzione del collega nell'attività di difesa
- Art. 34 - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati

Titolo III - Rapporti con la parte assistita

- Art. 35 - Rapporto di fiducia
- Art. 36 - Autonomia del rapporto
- Art. 37 - Conflitto di interessi
- Art. 38 - Inadempimento al mandato
- Art. 39 - Astensione dalle udienze
- Art. 40 - Obbligo di informazione
- Art. 41 - Gestione di denaro altrui
- Art. 42 - Restituzione di documenti
- Art. 43 - Richiesta di pagamento

- Art. 44 - Compensazione
- Art. 45 - Accordi sulla definizione del compenso
- Art. 46 - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
- Art. 47 - Rinuncia al mandato

Titolo IV - Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi

- Art. 48 - Minaccia di azioni alla controparte
- Art. 49 - Pluralità di azioni nei confronti della controparte
- Art. 50 - Richiesta di compenso professionale alla controparte
- Art. 51 - Assunzione di incarichi contro ex-clienti
- Art. 52 - Rapporti con i testimoni
- Art. 53 - Rapporti con i magistrati
- Art. 54 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
- Art. 55 - Arbitrato
- Art. 56 - Rapporto con i terzi
- Art. 57 - Elezioni forensi
- Art. 58 - La testimonianza dell'avvocato
- Art. 59 - Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

Titolo V - Disposizione finale

- Art. 60 - Norma di chiusura

Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997
ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre
2002, il 27 gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007